

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 27/2014**  
**del 14 febbraio 2014**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione <sup>(2)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il testo del punto 66qa [Regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32013 R 0628**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) agli articoli 8, paragrafi 1 e 4, 9, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, lettera c), 16, paragrafi 6 e 7, 17, paragrafo 4, lettera e), e paragrafo 6, 19, paragrafo 3, 22, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, e all'articolo 23, i termini "la Commissione" sono sostituiti da "l'Autorità di vigilanza EFTA" per quanto riguarda gli Stati EFTA;
- b) all'articolo 21, paragrafo 1, i termini "o di un accordo tra gli Stati EFTA e il paese terzo" sono aggiunti dopo "accordo dell'Unione" e i termini "adattato ai fini dell'accordo SEE" sono aggiunti dopo "regolamento (CE) n. 216/2008";
- c) all'articolo 21, paragrafo 2, i termini "o di un eventuale memorandum di cooperazione tra uno Stato EFTA e l'ICAO" sono aggiunti dopo "tra l'Unione e l'ICAO".»

*Articolo 2*

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GUL 179 del 29.6.2013, pag. 46.

<sup>(2)</sup> GUL 129 del 17.5.2006, pag. 10.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

---

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Gianluca GRIPPA

---